

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1450-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro

(BARUCCI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

(V. Stampato n. 1450)

approvato dal Senato della Repubblica il 12 novembre 1993

(V. Stampato Camera n. 3341)

modificato dalla Camera dei deputati il 18 dicembre 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 dicembre 1993*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996**

Faint, illegible text or markings along the left edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1994, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

Art. 2.

*(Stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.

3. Il Ministro del tesoro, altresì, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994, ai fini dell'attuazione della legge 23

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)*

Identico ()*

Art. 2.

*(Stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri
e disposizioni relative)*

1. Identico. ()*

2. Identico.

3. Identico.

(*) Per le modifiche apportate alle tabelle dalla Camera dei deputati si veda la nota a pag. 85.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6. Ai fini della destinazione delle risorse definite dal piano di risanamento dell'Adriatico di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sullo stanziamento iscritto al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Soppresso

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

protezione civile, le somme iscritte ai capitoli 7602 e 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti concernenti il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al capitolo 6465 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2) (*).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6773, 6857, 6864, 6868, 6869, 6872, 6877, 8908, 9008, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(*) Per le modifiche apportate alle tabelle dalla Camera dei deputati si veda la nota a pag. 85.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1994, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1994, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

5. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 144.200 miliardi.

6. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1994, in lire 18.000 miliardi.

7. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1994, in lire 12.000 miliardi.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, ammini-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. *Identico.*

4. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e **della navigazione** e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1994, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

5. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire **174.200** miliardi.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

strative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonché ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in *European Currency Units* (ECU).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

11. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.898 miliardi, lire 1.200 miliardi e lire 100 miliardi.

12. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

13. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

14. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

15. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

16. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

17. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1993 sono riferiti alla competenza dell'anno 1994 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

11. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire **2.780** miliardi, lire 1.200 miliardi e lire 100 miliardi.

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

18. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

19. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6868, 6869, 6872, 6878, 8908 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

20. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 5926, 6771, 6869, 6872, 6878, 8908 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad ali-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

18. *Identico.*

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

mentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della citata legge n. 157 del 1992.

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1994, è stabilito in 210.

3. Le spese di cui ai capitoli 3105, 3128 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

4. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

5. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1994, quelli descritti

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

Identico

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1994, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del tesoro - rubrica 3 «Provveditorato generale dello Stato» - allo stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

8. Per l'anno 1994, fino al completamento della trasformazione in società per azioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a impegnare e pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

Identico ()*

(*) Per le modifiche apportate alle tabelle dalla Camera dei deputati si veda la nota a pag. 85.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

4. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

Identico (*)

(*) Per le modifiche apportate alle tabelle dalla Camera dei deputati si veda la nota a pag. 85.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

giustizia, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1994, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonché le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082, 2105 e 2480 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1994, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. *Identico.* (*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(*) Per le modifiche apportate alle tabelle dalla Camera dei deputati si veda la nota a pag. 85.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1994 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1994.

5. Il Ministro del tesoro, **previo parere del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS)**, può autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa iscritte nel capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, *previe intese con il Ministero del tesoro*, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli 1572, 7501, 8001 e 1573 limitatamente alla manutenzione, riparazione e adattamento di locali, dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1994.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. *Identico.*

5. Il Ministro del tesoro può autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa iscritte nel capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

6. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 8.

*(Stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1994. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1994 le aperture di credito disposte sui capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 9.

*(Stato di previsione
del Ministero dell'interno
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1994, in

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

*(Stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione
e disposizioni relative)*

Identico ()*

Art. 9.

*(Stato di previsione
del Ministero dell'interno
e disposizioni relative)*

Identico ()*

(*) Per le modifiche apportate alle tabelle dalla Camera dei deputati si veda la nota a pag. 85.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1994, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1994, delle somme versate dal CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1994, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

Identico ()*

(*) Per le modifiche apportate alle tabelle dalla Camera dei deputati si veda la nota a pag. 85.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo 452 del bilancio dell'Azienda di cui al comma 2, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonchè le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1994, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonchè di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1994, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1994 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonchè delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

recuperate ai sensi del penultimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1994;

b) al capitolo 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1994, delle somme versate sul capitolo 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;

c) al capitolo 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1994, delle somme versate sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

6. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1993 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1994, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

Identico ()*

(*) Per le modifiche apportate alle tabelle dalla Camera dei deputati si veda la nota a pag. 85.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonchè per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso le capitanerie di porto, è fissato, per l'anno finanziario 1994, come segue:

- a) militari specializzati n. 259;
- b) militari aiuto-specialisti . n. 2.800.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1994, in 26 unità.

5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1994, in 40 unità.

6. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni nocchieri di porto, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1994, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 1.076;
- b) sottocapi e comuni volontari n. 440.

7. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1994, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, nel numero di 700.

8. Alle spese di cui ai capitoli 1113, 3276 e 3277 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

9. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono per l'anno finanziario 1994 quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

10. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

11. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle capitanerie di porto in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli 3274, 3276, 3277 e 3283 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1994, ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni concernenti l'istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione, l'organizzazione del Ministero medesimo e il riordino del Ministero dell'ambiente.

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, il fondo iscritto al capitolo 1171 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1994, in relazione ai provvedimenti concernenti le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai competenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Ente poste italiane in relazione alle funzioni attribuite al predetto Ministero dai provvedimenti che ne stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento.

4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1994, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

1. *Identico. (*)*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Soppresso

(*) Per le modifiche apportate alle tabelle dalla Camera dei deputati si veda la nota a pag. 85.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopprimere a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111 e 117.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1994, come segue:

a) militari specializzati:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1) Esercito | n. 21.000; |
| 2) Marina | n. 1.450; |
| 3) Aeronautica | n. 34.311; |

b) militari aiuto-specialisti:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1) Esercito | n. 40.000; |
| 2) Marina | n. 13.550; |
| 3) Aeronautica | n. 16.500. |

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1994, come segue:

- | | |
|----------------------|---------|
| a) Esercito | n. 139; |
| b) Marina | n. 160; |
| c) Aeronautica | n. 335. |

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

Identico ()*

(*) Per le modifiche apportate alle tabelle dalla Camera dei deputati si veda la nota a pag. 85.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1994, come segue:

- a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 1.255;
- b) Marina n. 100;
- c) Aeronautica n. 210.

5. Il numero degli ufficiali di complemento di prima nomina dell'Esercito da incorporare nell'anno 1994 è ridotto di 428 unità.

6. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1994, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 4.850;
- b) sottocapi e comuni volontari n. 1.500.

7. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare, in ferma o rafferma, è fissata, per l'anno finanziario 1994, come segue:

- a) sergenti n. 6.000;
- b) graduati e militari di truppa n. 1.018.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1994, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

9. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1994, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 7.000;
- b) graduati e militari di truppa n. 1.000.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

10. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1994, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come segue:

- a) Esercito n. 25.778;
- b) Marina n. 6.931;
- c) Aeronautica n. 4.333.

11. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

12. Alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

13. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo, unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1994, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

14. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1994 (Elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

15. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

16. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto beni e servizi - dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1994.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

Identico ()*

(*) Per le modifiche apportate alle tabelle dalla Camera dei deputati si veda la nota a pag. 85.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale delle somme disponibili sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1994.

4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio e allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1994 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1994 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

Identico ()*

(*) Per le modifiche apportate alle tabelle dalla Camera dei deputati si veda la nota a pag. 85.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Alle spese di cui al capitolo 4404 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1994, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso e degli istituti medesimi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

Identico

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

Identico ()*

(*) Per le modifiche apportate alle tabelle dalla Camera dei deputati si veda la nota a pag. 85.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1994 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1994, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa ai capitoli 1297 e 7002 dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, in relazione al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sul riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)

Identico ()*

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

Identico ()*

(*) Per le modifiche apportate alle tabelle dalla Camera dei deputati si veda la nota a pag. 85.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 20.

(Stato di previsione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1994, è comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire un miliardo per le iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce di sincrotrone approvate dallo stesso CIPE e della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

Art. 21.

(Stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 20.

(Stato di previsione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

Identico ()*

Art. 21.

*(Stato di previsione del Ministero **delle risorse** agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero **delle risorse** agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1994, in conformità del-

(*) Per le modifiche apportate alle tabelle dalla Camera dei deputati si veda la nota a pag. 85.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1994, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonché con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

5. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1994, le variazioni compensative di bilancio, in

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

l'annesso stato di previsione (Tabella n. 21) (*).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione del Ministero **delle risorse** agricole, alimentari e forestali, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. *Identico.*

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione **della legge 4 dicembre 1993, n. 491**, concernente riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero **delle risorse** agricole, alimentari e forestali.

5. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero **delle risorse** agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1994, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di

(*) Per le modifiche apportate alle tabelle dalla Camera dei deputati si veda la nota a pag. 85.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica delle ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

Art. 22.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire 764.706.349.632.000 in termini di competenza e in lire 783.644.263.541.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1994.

Art. 23.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1994, con le tabelle allegate.

Art. 24.

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 1994 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 1994, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, anche tra Ministeri, rispettivamente per competenza e cassa.

3. Per l'anno finanziario 1994 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

Art. 22.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire **761.015.149.632.000** in termini di competenza e in lire **779.948.063.541.000** in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1994.

Art. 23.

(Quadro generale riassuntivo)

Identico

Art. 24.

(Disposizioni diverse)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

4. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1993, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

5. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1994, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

6. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 e dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

mo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

9. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purchè risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonchè di quelli contratti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

11. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonchè dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1993, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1994. I residui derivanti

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

12. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonchè per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione - fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa nonchè, nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa - dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 3 «Provveditorato generale dello Stato» - le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

12. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

14. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio in termini di residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

15. Il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, disponibilità esistenti su altri capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Comunità **economica** europea.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti relativi al riordino dei Ministeri e dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 25.

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n. 362, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1994-1996, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. Il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, disponibilità esistenti su altri capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Comunità europea.

16. *Identico.*

Art. 25.

(Bilancio pluriennale)

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA A

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri:

Capitoli nn. 3744, 3745, 3751, 3752, 3771 e 3773;

Capitoli nn. 5704 e 5785.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitoli nn. 4431, 4456, 4677, 4691, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698 e 6805;

Capitoli nn. 4570 e 4575;

Capitoli nn. 5032 e 5042;

Capitoli nn. 5941 e 5957;

Capitoli nn. 5963, 5971 e 5976.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitoli nn. 5475 e 5476;

Capitoli nn. 1110 e 1136;

Capitoli nn. 1090, 1125, 1134, 1139, 3128, 3453, 3846 e 5388;

Capitoli nn. 3500 e 3521.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato:

Capitoli nn. 2001 e 2002.

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli nn. 1586 e 1602;

Capitoli nn. 1587 e 1598;

Capitoli nn. 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitoli nn. 1014, 1501 e 1503;

Capitoli nn. 2502 e 2503;

Capitoli nn. 1584, 3198 e 4620.

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

Capitoli nn. 1032 e 1034.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade:

Capitoli nn. 707, 708, 709, 713 e 727;

Capitoli nn. 381 e 951;

Capitoli nn. 384 e 954;

Capitoli nn. 385 e 955;

Capitoli nn. 386, 387, 388, 389, 956, 957, 958 e 959.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Capitoli nn. 1556 e 1558;

Capitoli nn. 1568, 1569, 1572 e 1580;

Capitoli nn. 1652, 1653 e 1654;

Capitoli nn. 2057 e 2058;

Capitoli nn. 2071 e 2072;

Capitoli nn. 7202, 7209, 7242 e 7243.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitoli nn. 1087 e 2501;

Capitoli nn. 1123 e 1124.

Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Capitoli nn. 1514 e 1516.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA B

Raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Categoria IV (Acquisto di beni e servizi):

- 4.1.3 Mezzi di trasporto e accessori;
- 4.3.2 Commissioni, comitati, consigli;
- 4.3.4 Compensi per incarichi speciali;
- 4.9.1 Spese di rappresentanza;
- 4.9.3 Spese per uffici e servizi particolari;
- 4.9.4 Spese per convegni, mostre, ...;
- 4.9.5 Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda;
- 4.9.10 Spese di pubblicità.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA B

Identica.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA C

Capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitolo n. 8173.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitolo n. 7851.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitoli nn. 7501, 8405 e 9004.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli nn. 7202, 7203, 7206 e 7501.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitolo n. 7010.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA C

Identica.

I quadri generali riassuntivi A), B), C), D) e E) vengono riportati nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Per il testo precedentemente approvato dal Senato della Repubblica si veda lo stampato Camera n. 3341.

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection practices and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and processing, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the data management processes remain effective and up-to-date.

**A) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 1994**

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or page number.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/04/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1994		ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
E N T R A T A			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	439.647.000.000.000	34.791.398.000	470.503.542.663.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	30.076.154.065.000		
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI: RISCOSSIONE CREDITI	780.388.598.000		
TOTALE ENTRATE FINALI			470.503.542.663.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			290.511.606.969.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			761.015.149.632.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	469.723.154.065.000		-79.934.416.674.000
SPESE CORRENTI (-)	549.657.570.739.000		
RISPARMIO PUBBLICO			
ENTRATE FINALI	470.503.542.663.000		-153.324.512.344.000
SPESE FINALI (-)	623.828.055.007.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DA FINANZIARE			
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	470.503.542.663.000		470.468.751.265.000
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	34.791.398.000		
SPESE FINALI OPERAZIONI FINANZIARIE:	623.828.055.007.000		618.753.378.007.000
- PARTECIPAZIONI (-)	3.403.840.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	1.268.837.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	402.000.000.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)			
INDEBITAMENTO NETTO			-148.284.626.742.000
ENTRATE FINALI	470.503.542.663.000		-290.511.606.969.000
SPESE COMPLESSIVE (-)	761.015.149.632.000		
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/05/L1

S P E S A

SEGUE: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	2.841.125.309.000	936.151.360.000	>>	3.777.276.669.000
TESORO	341.885.744.465.000	45.251.722.865.000	137.187.094.625.000	524.324.561.955.000
FINANZE	20.355.277.000.000	360.064.121.000	>>	20.715.341.121.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	49.391.009.000	2.384.344.976.000	>>	2.433.735.985.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	6.469.429.500.000	340.000.000.000	>>	6.809.429.500.000
AFFARI ESTERI	2.463.355.758.000	11.100.000.000	>>	2.474.455.758.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	43.538.840.474.000	>>	>>	43.538.840.474.000
INTERNO	46.346.975.045.000	11.740.013.959.000	>>	58.086.989.004.000
LAVORI PUBBLICI	350.560.673.000	2.222.368.194.000	>>	2.572.928.867.000
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	2.744.943.156.000	2.472.477.881.000	>>	5.217.421.037.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	118.314.832.000	>>	>>	118.314.832.000
DIFESA	25.435.259.000.000	731.681.000.000	>>	26.166.940.000.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	279.678.638.000	1.665.800.000.000	>>	1.945.478.638.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	45.323.257.420.000	110.000.000.000	>>	45.433.257.420.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	342.030.330.000	10.000.000.000	>>	352.030.330.000
SANITA'	1.548.744.676.000	3.000.000.000	>>	1.551.744.676.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.240.916.113.000	607.536.000.000	>>	1.848.452.113.000
AMBIENTE	126.850.873.000	220.000.000.000	>>	346.850.873.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	7.488.757.200.000	3.633.600.000.000	>>	11.122.357.200.000
RSORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	708.119.268.000	1.470.623.912.000	>>	2.178.743.180.000
TOTALE	549.657.570.739.000	74.170.484.268.000	137.187.094.625.000	761.015.149.632.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	623.828.055.007.000			

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/1

ALLEGATO 4/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1994
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.160.923	-	-	-	-	947.109	-	-	160	205.328	-
TESORO	5.364.316	16.600	-	-	16.007.142	75.600	-	900.072	2.455.500	3.030.144	43.713.154
FINANZE	12.312.967	-	-	-	-	2.304.000	-	360.064	-	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	49.391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	19	-	6.693.158	-	-	-	-	113.500	-	2.753	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.186.713	214.379	-	10.000	62.364	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	43.538.818	-	22	-	-	-
INTERNO	1.038.412	-	-	8.231.422	-	-	-	100	50	15.757.775	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	21.765	500	831.940	-	155	130.192
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	10.000	53.279	-	60
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	19.748.782	-	5.635.073	-	-	411.430	283.510	-	-	61.545
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	5.860	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	45.433.257	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	3.987	-	-	-	1.547.758
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	1.847.852	600	-	-	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	10.160.857	461.500	-	-	-
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	19.926.028	19.765.382	6.693.158	13.865.495	20.193.855	48.949.523	11.083.234	2.970.708	48.004.610	19.056.155	46.042.709

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/2

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1984
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI, NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA (*)	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	5.000	819.164	-	63.851	133.000	-	434.000	-	8.742	3.777.277
TESORO	29.065.489	3.539.110	6.351.340	8.826.000	5.139.456	33.767.131	1.291.849	19.933.900	170.345.686	35.254.979	387.137.467
FINANZE	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-	5.698.310	20.715.341
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	1.594.345	-	100.000	-	100.000	2.433.736
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.809.430
AFFARI ESTERI	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	2.474.456
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.538.840
INTERNO	-	-	-	-	-	31.359.135	1.700.055	-	-	-	58.086.989
LAVORI PUBBLICI	278.182	-	6.585	295	1.241.857	1.401	60.057	-	-	-	2.572.929
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	5.154.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.217.421
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	118.315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.315
DIFESA	26.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.166.940
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	1.936.077	-	3.542	-	-	-	-	-	1.945.479
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	8.826.295	-	-	-	-	-	-	45.433.257
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	352.030	-	-	-	-	-	-	-	352.030
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.851.745
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.868.452
AMBIENTE	-	-	-	-	346.851	-	-	-	-	-	346.851
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.122.357
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	2.178.743	-	-	-	-	-	-	-	-	2.178.743
TOTALE	34.642.667	5.722.853	9.466.197	8.826.295	6.795.557	66.555.012	3.092.001	20.467.900	170.345.686	41.062.032	623.828.055

(*) DI CUI MILIONI 13.544.500 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/08/1

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1994 (MILIONI DI LIRE)											ALLEGATO A/2	
MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUOTIDIANITA'	PERSONALE IN QUOTIDIANITA'	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE	
PRESIDENZA	-	610.940	11	791.553	1.217.719	-	-	-	-	220.902	2.841.125	
TESORO	1.743.153	957.552	33.059.000	2.230.015	191.492.152	171.521.200	12.751.020	524.597	17.547.055	[*]	341.885.744	
FINANZE	-	6.399.184	231.600	4.106.444	98.058	1.478.800	7.792.850	220.000	28.331	-	20.355.277	
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	21.772	3	5.457	22.159	-	-	-	-	1	49.391	
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	4.550.324	28.030	1.529.763	260.313	-	-	-	-	1.000	6.469.430	
AFFARI ESTERI	-	1.008.180	50	244.612	1.209.414	-	-	1.000	-	100	2.463.356	
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	42.417.726	6.300	319.963	793.852	-	-	-	-	1.000	43.536.840	
INTERNO	-	8.461.252	262.940	1.903.435	35.607.648	-	-	94.000	-	17.700	46.346.975	
LAVORI PUBBLICI	-	177.147	2.000	170.834	79	-	-	-	-	500	350.561	
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	512.044	18.340	243.907	1.953.483	-	-	6.135	-	1.035	2.744.943	
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	36.931	-	8.682	2	-	-	-	-	72.500	116.315	
DIFESA	-	13.504.707	1.978.113	9.452.926	299.505	-	-	124.000	-	76.008	25.435.259	
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	56.691	-	23.846	198.140	-	-	5.000	-	2	279.679	
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	604.933	800	139.868	44.577.606	-	-	-	-	50	45.323.257	
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	31.561	603	2.673	307.194	-	-	-	-	-	342.030	
SANITA'	-	89.125	1.200	652.952	78.400	-	-	-	-	727.068	1.548.745	
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	840.483	76	302.516	97.807	-	-	3	-	32	1.240.916	
AMBIENTE	-	17.927	-	46.333	62.591	-	-	-	-	-	126.851	
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	52.014	2.700	9.951	7.623.592	-	-	-	-	500	7.488.757	
RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	-	501.372	39.000	45.031	122.712	-	-	-	-	5	708.119	
TOTALE	1.743.153	80.851.885	35.630.766	22.390.960	195.828.425	173.000.000	20.774.018	744.597	18.691.788	-	549.657.571	

[*] DI CUI MILIONI 11.834.250 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

959/08/2

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1994
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	9.000	15.000	750.151	-	-	12.000	150.000	936.151
TESORO	-	-	27.978.796	3.228.840	1.033.837	390.000	12.620.250	45.251.723
FINANZE	350.000	-	54	-	-	-	-	360.064
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	2.184.345	-	-	-	200.000	2.384.345
GRAZIA E GIUSTIZIA	206.500	131.500	2.000	-	-	-	-	340.000
AFFARI ESTERI	11.100	-	-	-	-	-	-	11.100
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERNO	204.000	-	11.535.014	-	-	-	-	11.740.014
LAVORI PUBBLICI	1.434.942	500	786.326	-	-	-	-	2.222.368
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	354.600	59.500	2.058.378	-	-	-	-	2.472.478
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	253.000	438.030	40.651	-	-	-	-	731.681
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	5.000	2.800	1.658.000	-	-	-	-	1.665.800
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	35.000	75.000	-	-	-	-	110.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000
SANITA'	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	363.585	29.400	214.551	-	-	-	-	607.536
AMBIENTE	46.000	10.000	164.000	-	-	-	-	220.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	3.483.600	-	150.000	-	-	3.633.600
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	115.660	-	1.104.964	165.000	85.000	-	-	1.470.624
TOTALE	3.363.387	721.730	52.037.440	3.403.840	1.266.837	402.000	12.973.250	74.170.484

(*) DI CUI MILIONI 1.710.250 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

**B) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 1994**

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

The second part of the document details the various methods used to collect and analyze data, including surveys, interviews, and focus groups. It also discusses the challenges of data collection and the importance of ensuring the reliability and validity of the data.

The final part of the document provides a summary of the findings and conclusions, along with recommendations for future research and practice.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/10/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1994		ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
ENTRATA			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	433.167.000.000.000		463.498.435.663.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	29.551.047.065.000		316.449.627.878.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI: RISCOSSIONE CREDITI	780.388.598.000	34.791.398.000	779.948.063.541.000
TOTALE ENTRATE FINALI			
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	462.718.047.065.000		-92.822.718.274.000
SPESE CORRENTI (-)	555.540.765.339.000		
RISPARMIO PUBBLICO			
ENTRATE FINALI	463.498.435.663.000		-179.240.333.253.000
SPESE FINALI (-)	642.738.768.916.000		
ENTRATE FINALI		463.498.435.663.000	
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)		34.791.398.000	
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI			
SPESE FINALI	642.738.768.916.000		
OPERAZIONI FINANZIARIE:			
- PARTECIPAZIONI (-)	3.579.340.203.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	1.621.837.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	402.000.000.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)			
INDEBITAMENTO NETTO	637.136.591.713.000		-173.672.947.448.000
ENTRATE FINALI	463.498.435.663.000		
SPESE COMPLESSIVE (-)	779.948.063.541.000		-316.449.627.878.000
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

399/12/1

S P E S A

SEGUE: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	3.100.965.436.000	1.281.567.743.000	>>	4.382.533.179.000
TESORO	342.694.524.161.000	46.617.250.129.000	137.209.294.625.000	526.521.068.915.000
FINANZE	21.942.743.250.000	525.064.121.000	>>	22.467.807.371.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.040.500.000	2.399.030.000.000	>>	2.450.070.500.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	6.584.308.500.000	436.000.000.000	>>	7.020.308.500.000
AFFARI ESTERI	3.011.677.303.000	21.407.044.000	>>	3.033.084.347.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	43.772.291.636.000	1.752.000.000	>>	43.774.043.636.000
INTERNO	45.928.412.624.000	14.266.523.225.000	>>	60.194.935.849.000
LAVORI PUBBLICI	408.766.672.000	4.447.245.831.000	>>	4.856.012.503.000
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	3.005.515.949.000	4.295.887.320.000	>>	7.241.403.269.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	118.320.832.000	>>	>>	118.320.832.000
DIFESA	27.296.292.405.000	784.454.000.000	>>	28.080.746.405.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	336.163.062.000	2.894.882.876.000	>>	3.231.045.938.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	45.615.710.420.000	180.000.000.000	>>	45.795.710.420.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	352.832.670.000	10.000.000.000	>>	362.832.670.000
SANITA'	1.628.494.676.000	333.070.000.000	>>	1.961.564.676.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.284.338.613.000	977.855.000.000	>>	2.262.194.613.000
AMBIENTE	164.784.873.000	1.284.826.000.000	>>	1.449.610.873.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	7.460.237.700.000	4.249.520.000.000	>>	11.709.757.700.000
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	783.343.057.000	2.251.668.288.000	>>	3.035.011.345.000
TOTALE	555.540.765.339.000	87.198.003.577.000	137.209.294.625.000	779.948.063.541.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	642.738.768.916.000			

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/14/1

ALLEGATO 8/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE.
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1994
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.174.113	-	-	-	-	1.202.960	-	-	160	205.428	-
TESORO	5.983.840	16.600	-	-	18.125.642	75.600	-	900.087	2.455.500	3.094.521	43.713.154
FINANZE	13.500.233	-	-	-	-	2.400.000	-	525.064	-	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	19	-	6.837.237	-	-	-	-	180.000	-	3.053	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.731.845	217.008	-	19.207	64.025	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	43.774.022	-	22	-	-	-
INTERNO	1.083.143	-	-	8.383.752	-	-	-	-	50	15.025.623	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	2.500	128.508	700	1.459.287	-	456	235.358
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	41.000	54.279	-	99.760
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	21.423.791	-	5.760.002	-	-	350.000	428.654	-	-	76.299
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	5.860	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	45.795.710	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	5.350	-	-	-	1.956.215
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	2.261.395	700	-	100	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	11.159.738	541.320	-	-	-
RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	21.792.368	21.440.391	6.837.237	14.143.254	20.859.987	50.059.492	11.522.348	4.094.641	48.359.824	18.329.081	46.670.786

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/14/2

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1994
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI NAVIGAZIONE COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTA- ZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI ATTUABILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE PUBBLICHE CALANITA	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	5.000	1.066.156	7.209	124.766	154.000	-	434.000	-	8.742	4.362.533
TESORO	29.274.514	3.539.110	6.520.357	9.074.000	5.652.106	33.909.562	1.295.849	20.023.900	170.346.386	35.311.047	389.311.774
FINANZE	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-	6.002.510	22.467.807
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	1.609.030	-	100.000	-	100.000	2.450.071
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.020.309
AFFARI ESTERI	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	3.033.084
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.774.044
INTERNO	-	-	-	-	-	33.949.735	1.753.133	-	-	-	60.194.936
LAVORI PUBBLICI	679.482	-	6.060	299	2.178.701	1.838	162.824	-	-	-	4.856.013
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	7.036.364	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	7.241.403
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	118.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.321
DIFESA	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.080.746
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	3.150.576	71.060	3.550	-	-	-	-	-	3.231.046
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.795.710
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	362.833	-	-	-	-	-	-	-	362.833
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.961.565
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.262.195
AMBIENTE	10.000	-	-	-	1.439.611	-	-	-	-	-	1.449.611
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.709.758
RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	-	3.035.011	-	-	-	-	-	-	-	-	3.035.011
TOTALE	37.160.681	6.579.121	11.106.980	9.152.569	9.417.434	99.628.165	3.251.806	20.557.900	170.346.386	41.422.299	662.738.769

[*] DI CUI MILIONI 13.544.500 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/16/1

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1994
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	613.715	11	811.501	1.454.737	-	-	-	221.002 (*)	3.100.965
TESORO	1.743.153	1.011.356	33.059.481	2.484.064	101.581.686	171.521.915	12.751.236	524.597	18.017.055	342.684.524
FINANZE	-	5.445.082	231.600	5.129.756	99.115	1.595.300	8.193.060	220.000	28.831	21.942.743
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	22.946	3	5.932	22.159	-	-	-	1	51.041
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	4.564.494	29.030	1.701.247	288.338	-	-	-	1.200	6.584.309
AFFARI ESTERI	-	1.021.706	218	284.395	1.704.238	-	1.000	-	100	3.011.677
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	42.541.201	5.300	420.339	803.392	-	-	-	1.000	43.772.292
INTERNO	-	3.464.022	263.000	2.220.186	34.869.504	-	94.000	-	17.700	45.928.413
LAVORI PUBBLICI	-	181.144	2.500	223.540	83	-	-	-	1.500	408.767
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	524.483	16.015	420.503	2.036.563	-	6.900	-	1.053	3.005.516
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	36.937	-	8.882	2	-	-	-	72.500	116.321
DIFESA	-	13.634.818	1.984.024	11.136.830	335.423	-	124.001	-	81.197	27.296.292
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	57.193	-	27.570	244.098	-	7.300	-	2	336.163
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	610.561	800	150.833	44.853.466	-	-	-	50	45.615.710
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	31.729	603	2.787	317.715	-	-	-	-	352.833
SARITA'	-	89.713	1.200	705.432	78.632	-	-	-	753.518	1.628.495
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	846.639	76	319.610	117.980	-	3	-	32	1.284.340
AMBIENTE	-	18.539	-	79.655	66.591	-	-	-	-	164.785
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	53.797	2.700	10.595	7.382.546	-	-	-	600	7.460.238
RIORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	507.205	39.000	63.251	173.882	-	-	-	5	783.343
TOTALE	1.743.153	81.277.277	35.636.541	26.206.967	196.440.169	173.117.215	21.177.500	744.597	19.197.345	555.540.765

(*) DI CUI MILIONI 11.834.250 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999716/2

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1994 (MILIONI DI LIRE)									
MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITTI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITTI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE	
PRESIDENZA	87.750	49.026	1.022.792	-	-	12.000	150.000	1.281.568	
TESORO	-	-	29.166.823	3.403.349	1.036.837	390.000	(*) 12.820.250	46.617.250	
FINANZE	525.000	-	64	-	-	-	-	525.064	
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	2.199.020	-	-	-	200.000	2.399.020	
GRAZIA E GIUSTIZIA	280.000	151.000	5.000	-	-	-	-	436.000	
AFFARI ESTERI	21.407	-	-	-	-	-	-	21.407	
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	1.752	-	-	-	-	1.752	
INTERNO	140.598	-	14.125.925	-	-	-	-	14.266.523	
LAVORI PUBBLICI	3.440.409	700	1.006.137	-	-	-	-	4.447.246	
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	939.603	167.415	3.128.869	-	-	-	-	4.235.887	
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIFESA	351.078	392.000	41.378	-	-	-	-	784.454	
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	5.000	2.800	2.887.033	-	-	-	-	2.894.833	
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	351.000	145.000	-	-	-	-	180.000	
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	
SANITA'	-	6.070	324.000	-	-	-	3.000	333.070	
BENI CULTURALI E AN- BIENTALI	615.104	42.500	320.251	-	-	-	-	977.855	
AMBIENTE	218.700	102.000	964.126	-	-	-	-	1.284.826	
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	8.700	-	3.740.820	-	500.000	-	-	4.249.520	
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	277.499	-	1.724.169	165.000	85.000	-	-	2.251.668	
TOTALE	6.870.849	948.511	60.803.217	3.578.340	1.621.837	402.000	12.973.250	87.198.004	

(*) DI CUI MILIONI 1.710.250 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

**C) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1994-1996
(a legislazione vigente)**

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of subscribers. The names are written in a cursive hand, and the addresses are listed below them. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column. The names include "John Smith", "Jane Doe", "Robert Johnson", and "Mary White". The addresses are listed as "123 Main Street", "456 Elm Street", "789 Oak Street", and "101 Pine Street".

The second part of the document is a large, blank area, possibly a redaction or a placeholder for additional information. It is separated from the first part by a horizontal line. The text in this section is mostly illegible due to the quality of the scan and the cursive handwriting. It appears to contain several paragraphs of text, but the words are too faint and blurry to transcribe accurately. There are some faint markings and what might be the start of words, but they do not form a readable text.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/18/1

ALLEGATO C			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	439.647.000	459.973.000	471.537.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	30.076.154	31.869.169	32.799.045
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	780.389	805.437	825.921
TOTALE ENTRATE FINALI	470.503.543	492.647.606	505.161.966
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	549.657.571	569.443.824	578.303.126
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	74.170.484	86.957.232	95.673.213
TOTALE SPESE FINALI	623.828.055	656.401.057	673.976.339
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	137.187.095	94.188.567	128.956.446
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	761.015.150	750.589.623	802.932.785
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-79.934.417	-77.601.656	-73.967.082
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-153.324.512	-163.753.451	-168.814.373
INDEBITAMENTO NETTO	-148.284.627	-158.573.157	-163.516.986
RICORSO AL MERCATO	-290.511.607	-257.942.017	-297.770.819

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/20/1

ALLEGATO C/1			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	254.578.000	268.564.000	274.647.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	121.129.000	126.089.000	130.570.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	49.720.000	50.720.000	51.720.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	8.520.000	8.600.000	8.600.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	5.700.000	6.000.000	6.000.000
TOTALE	439.647.000	459.973.000	471.537.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	877.765	912.715	944.519
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	2.571.242	2.756.403	3.162.613
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	465.074	480.117	494.716
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	>>	>>	>>
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	503.223	523.140	543.054
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	12.726.381	12.664.321	12.722.006
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	12.932.470	14.532.473	14.932.137
TOTALE	30.076.154	31.869.169	32.799.045
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	1.000	1.050	1.080
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	744.597	768.204	787.391
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	34.791	36.183	37.450
TOTALE	780.389	805.437	825.921
TOTALE ENTRATE FINALI			
	470.503.543	492.647.606	505.161.966

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/22/1

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	1.743.153	1.841.582	1.906.296
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	80.851.865	80.191.733	82.451.526
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	35.630.766	40.086.583	42.871.602
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	22.390.960	23.091.701	24.333.849
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	195.828.425	210.145.356	204.111.132
- ALLE FAMIGLIE	20.132.791	20.875.962	21.658.818
- ALLE IMPRESE	17.790.862	15.939.903	15.465.655
- ALLE AZIENDE AUTONOME	2.304.368	2.241.540	2.131.078
- ALLE REGIONI	65.471.177	68.216.343	71.519.722
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	20.072.270	19.005.684	19.014.226
- AGLI ENTI PREVIDENZIALI	45.793.710	57.149.896	46.263.976
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	17.728.017	18.598.724	18.659.841
- ALL' ESTERO	6.535.231	8.117.302	9.397.817
CATEGORIA VI - INTERESSI	173.000.000	166.200.000	170.500.000
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	20.774.018	22.724.742	23.409.802
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	744.597	768.204	787.391
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	18.693.788	24.399.924	27.931.529
TOTALE	549.657.571	569.443.824	578.303.126

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

989/22/2

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	3.363.387	3.927.042	3.861.276
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	721.730	755.902	708.835
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI	52.037.440	55.149.811	57.358.264
- ALLE FAMIGLIE	211.677	177.151	172.048
- ALLE IMPRESE	19.212.322	18.834.000	17.896.752
- ALLE AZIENDE AUTONOME	4.456.913	5.351.697	6.149.594
- ALLE REGIONI	3.406.576	5.365.692	5.620.186
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	12.553.181	11.494.213	12.970.835
- ALLE AREE DEPRESSE	1.011.000	2.181.000	2.331.000
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	10.991.572	11.543.408	12.008.102
- ALL' ESTERO	194.200	202.650	209.748
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	3.403.840	3.590.640	3.771.000
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	1.268.837	1.223.837	1.173.837
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	402.000	402.000	390.000
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI	12.973.250	21.908.000	28.410.000
TOTALE	74.170.484	86.957.232	95.673.213
TOTALE SPESE FINALI	623.828.055	656.401.057	673.976.339

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		ALLEGATO C/3		
		1994	1995	1996
		(f)	(f)	(f)
		(g)	(g)	(g)
		(c)	(c)	(c)
		(c)	(c)	(c)
999/24/2				
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 94 - 96 A LEGISLAZIONE VIGENTE				
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE				
(MILIONI DI LIRE)				
MINISTERI				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE				
		3.010.000	3.160.000	3.160.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO				
		30.000	30.000	30.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE				
		7.000	8.000	8.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA				
		91.500	106.500	111.500
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI				
		70.000	72.000	72.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATA				
		17.400.500	20.826.500	22.551.000
2) Accantonamenti di segno negativo per incremento di entrate tributarie				
MINISTERO DELLE FINANZE				
		(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g) 5.566.250	(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g) 6.000.000	(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g) 6.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER INCREMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE				
		5.566.250	6.000.000	6.000.000
		11.834.250	14.826.500	16.551.000
T O T A L E T A B E L L A A				

f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (f) per i seguenti importi: 1994: 2.850.000; 1995: 428.250; 1996: 50.000

g) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (g) per i seguenti importi: 1994: 20.000; 1995: 20.000; 1996: 20.000.

Accantonamenti di segno negativo

a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 1994: 138.000; 1995: 338.500; 1996: 418.500.

b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (b) per i seguenti importi: 1994: 879.700; 1995: 3.171.700; 1996: 3.340.950.

c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti positivi contrassegnati dalla medesima lettera (c)

d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (d) per i seguenti importi: 1994: 175.000; 1995: 141.000; 1996: 141.000;

e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (e) per i seguenti importi: 1994: 1.050; 1995: 936.050; 1996: 971.050.

f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (f) per i seguenti importi: 1994: 2.850.000; 1995: 428.250; 1996: 50.000

g) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (g) per i seguenti importi: 1994: 20.000; 1995: 20.000; 1996: 20.000.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/1
ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 94 - 96 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)		1994	1995	1996
MINISTERI		(a)	(a)	(a)
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate		228.000	408.500	488.500
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		(b)	(b)	(b)
MINISTERO DEL TESORO		12.409.700	15.116.700	16.610.200
DI CUI:				
REGOLAZIONE DEBITORIA				
- 1994		11.375.000		
- 1995		10.000.000		
- 1996		10.000.000		
DI CUI:				
RATE AMMORTAMENTO MUTUI				
- 1994		25.000		
- 1995		875.000		
- 1996		650.000		
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		5.000	10.000	15.000
MINISTERO DELLE FINANZE		(c)	-	-
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA		1.100.000	(c)	(c)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		100.000	200.000	200.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE		(c)	(c)	(c)
MINISTERO DELL'INTERNO		101.000	119.000	116.000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		33.000	419.000	511.000
DI CUI:		(d)	(d)	(d)
RATE AMMORTAMENTO MUTUI		178.500	141.000	141.000
- 1995		960.000	(e)	(e)
- 1996		1.020.000		
MINISTERO DELLA DIFESA		14.050	973.050	1.025.050
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO		22.750	22.750	22.750
a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 1994: 138.000; 1995: 338.500; 1996: 418.500.		-	(c)	(c)
b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (b) per i seguenti importi: 1994: 879.700; 1995: 3.171.700; 1996: 3.340.950.				
c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (c) per l'intero importo				
d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (d) per i seguenti importi: 1994: 175.000; 1995: 141.000; 1996: 141.000;				
e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (e) per i seguenti importi: 1994: 1.050; 1995: 936.050; 1996: 971.050;				

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/1
ALLEGATO C/3

**BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 94 - 96 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE**
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	1994	1995	1996
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
MINISTERO DEL TESORO	1.000	10.000	10.000
MINISTERO DELLE FINANZE	(a) 1.888.000	5.886.000	10.080.000
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	50.000	50.000	50.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	40.000	60.000	60.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (LIMITI DI IMPEGNO)	120.000	155.000	170.000
MINISTERO DELL'INTERNO	--	50.000	100.000
DI CUI:	200.000	200.000	200.000
RATE AMMORTAMENTO MUTUI			
- 1994			
- 1995			
- 1996			
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	35.000	20.000	45.000
DI CUI:	220.000	280.000	500.000
LIMITI D'IMPEGNO			
- 1994			
- 1995			
- 1996			
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
DI CUI:	30.000	370.000	380.000
RATE AMMORTAMENTO MUTUI			
- 1994			
- 1995			
- 1996			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI	170.000	170.000	170.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE	8.000	12.000	15.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	12.000	732.000	852.000
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	70.000	1.848.000	1.848.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATA	2.844.000	10.023.000	14.660.000

a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'importo di L. 1.133.750 milioni per l'anno 1994.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/2
ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 94 - 96 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)		1994	1995	1996
MINISTERI				
2) Accantonamenti di segno negativo per incremento di entrate tributarie		(a)		
MINISTERO DELLE FINANZE		1.133.750	0	0
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER INCREMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE		1.133.750	0	0
T O T A L E T A B E L L A B		1.710.250	10.023.000	14.660.000

Accantonamenti di segno negativo

a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'importo di L. 1.133.750 milioni per l'anno 1994.

**D) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1994-1996
delle aziende autonome**

Vertical text or markings along the left edge of the page, possibly a page number or header.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/48/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.032.049	1.969.221	1.858.758
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.209.011	5.103.796	5.912.152
TOTALE	6.241.060	7.073.016	7.770.910
ACCENSIONE DI PRESTITI	2.000.000	>>	>>
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.241.060	7.073.016	7.770.910
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.032.049	1.969.221	1.858.758
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.260.359	4.058.849	4.866.367
TOTALE	7.292.408	6.028.069	6.725.125
RIMBORSO DI PRESTITI	948.652	1.044.947	1.045.786
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.241.060	7.073.016	7.770.910
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	>>	>>	>>
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-1.051.348	1.044.947	1.045.786
RICORSO AL MERCATO	-2.000.000	>>	>>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/50/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	47.513	47.513	47.513
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	1.974.536	1.911.708	1.801.245
CATEGORIA III - REDDITI	500	500	500
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	3.000	3.000	3.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	6.500	6.500	6.500
TOTALE TITOLO I	2.032.049	1.969.221	1.858.758
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	50	50	50
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	4.260
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	4.205.161	5.099.946	5.907.842
TOTALE TITOLO II	4.209.011	5.103.796	5.912.152
TOTALE	6.241.060	7.073.016	7.770.910

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/52/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)			
	1984	1995	1996
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	519.580	528.852	536.455
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	202.200	211.299	216.694
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	244.926	188.023	194.603
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	35.601	43.611	44.017
CATEGORIA V - INTERESSI	1.006.827	974.521	842.073
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	3.115	3.115	3.115
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	3.800
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	16.000	16.000	16.000
TOTALE TITOLO I	2.032.049	1.969.221	1.858.758
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	5.232.950	4.036.738	4.846.201
CATEGORIA X - TRASFERIMENTI	23.909	22.110	20.165
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	3.500	>>	>>
TOTALE TITOLO II	5.260.359	4.058.849	4.866.367
TOTALE	7.292.408	6.028.069	6.725.125

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/54/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.587.953	3.665.953	3.718.953
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	82.000	64.000	66.000
TOTALE	3.669.953	3.729.953	3.784.953
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.529.477	3.616.525	3.669.660
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	136.616	109.231	110.728
TOTALE	3.666.093	3.725.756	3.780.388
RIMBORSO DI PRESTITI	3.860	4.196	4.565
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.669.953	3.729.953	3.784.953
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	58.476	49.427	49.293
SALDO NETTO DA FINANZIARE	3.860	4.196	4.565
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/56/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	3.263.080	3.341.080	3.394.080
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	83.173	83.173	83.173
CATEGORIA III - REDDITI	1.700	1.700	1.700
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	240.000	240.000	240.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	3.587.953	3.665.953	3.718.953
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	62.000	64.000	66.000
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	20.000	>>	>>
TOTALE TITOLO II	82.000	64.000	66.000
TOTALE	3.669.953	3.729.953	3.784.953

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/58/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	538.499	538.499	538.499
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	370	370	370
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.702.073	2.775.788	2.818.940
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	78.657	90.327	98.778
CATEGORIA V - INTERESSI	24.848	24.511	24.143
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	120.500	120.500	120.500
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	62.000	64.000	66.000
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	2.530	2.530	2.530
TOTALE TITOLO I	3.529.477	3.616.525	3.669.660
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	106.616	109.231	110.728
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	30.000	>>	>>
TOTALE TITOLO II	136.616	109.231	110.728
TOTALE	3.666.093	3.725.756	3.780.388

**E) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio pluriennale
programmatico dello Stato
per il triennio 1994-1996**



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 1994-1996
(Al netto delle regolazioni debitorie)

	(miliardi di lire correnti)				Variazioni percentuali		
	1993(*) assestato	1994	1995	1996	94/93	95/94	96/95
Entrate tributarie..... in % del Pil.....	436.170 27,84	446.347 (1) 26,99	467.500 26,91	492.000 26,90	2,3	4,7	5,2
Entrate extra tributarie..... Altre entrate..... in % del Pil.....	39.149 2,50	30.856 1,87	30.800 1,77	32.000 1,75	-21,2	-,2	3,9
Entrate finali..... in % del Pil.....	475.319 30,34	477.203 (1) 28,86	498.300 28,68	524.000 28,65	0,2	4,4	5,2
Spese correnti al netto degli interessi (1)..... in % del Pil.....	354.666 22,64	370.849 (2) 22,42	376.000 21,64	381.800 20,87	4,6	1,4	1,5
Interessi..... in % del Pil.....	183.159 11,69	173.000 10,46	166.500 9,58	166.000 9,07	-5,5	-3,8	-0,3
Spese in conto capitale..... in % del Pil.....	76.204 4,86	75.304 (2) 4,55	78.800 4,54	82.000 4,48	-1,2	4,6	4,1
Spese finali..... in % del Pil.....	614.029 39,20	619.153 (2) 37,44	621.300 35,76	629.800 34,43	0,8	0,3	1,4
Risparmio pubblico negativo.. in % del Pil.....	63.268 -4,04	67.426 -4,08	45.000 -2,59	24.600 -1,34			
Saldo netto da finanziare.... in % del Pil.....	-138.710 8,86	-141.950 8,58	-123.000 7,08	-105.800 5,78			
Avanzo primario..... in % del Pil.....	44.449 2,84	31.050 1,88	43.500 2,50	60.200 3,29			
PIL ai prezzi di mercato.....	1.566.429	1.653.763	1.737.378	1.829.227			

(*) Le regolazioni debitorie, concernenti il rimborso di crediti d'imposta, ammontano a miliardi 12.000 per l'anno 1993 e miliardi 11.375 per l'anno 1994 e miliardi 10.000 per gli anni 1995 e 1996. Le previsioni assestate sono rettifiche dell'importo dei contributi sanitari (miliardi 43.600) riscossi dal 1° gennaio 1993 direttamente dalle regioni ai sensi della legge n. 421 del 1992.

(1) Ivi compreso il gettito programmato di 6.700 miliardi di entrate tributarie considerato in bilancio come accantonamento negativo del fondo globale di parte corrente (miliardi 5.566) e di conto capitale (miliardi 1.134)

(2) Esclusi gli accantonamenti negativi di cui alla precedente nota.

Vertical text or markings along the left edge of the page, possibly a page number or header.

TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate dalla Camera dei deputati nel testo del Governo (si vedano gli stampati Senato 1450/ da 1 a 20) con le modificazioni risultanti:

a) dalla nota di variazioni (stampati da 1450/1-bis a 1450/10-bis e da 1450/12-bis a 1450/21), già approvata dal Senato della Repubblica;

b) dalla seconda nota di variazioni (stampati 1450/1-ter, 1450/1/A-ter, 1450/2-ter, 1450/11-ter, 1450/16-ter e 1450/21-ter), già approvata dal Senato della Repubblica;

c) della terza nota di variazioni (stampati da 1450/1-quater a 1450/10-quater e da 1450/12-quater a 1450/21-quater);

d) dalla quarta nota di variazioni (stampati 1450/1-quinquies, 1450/1/A-quinquies, 1450/2-quinquies, 1450/11-quinquies e 1450/21-quinquies);

e) dalla quarta nota di variazioni (stampati 1450/1-sexies, 1450/1/A-sexies, 1450/2-sexies, da 1450/4-sexies a 1450/10-sexies, da 1450/12-sexies a 1450/14-sexies e da 1450/17-sexies a 1450/21-sexies).





